



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA

Approvato con delibera di C.C. n. **5** del **26/02/2018**

Sostituisce integralmente il Regolamento approvato con delibera di C.C. n.56 del
30/11/2011

Indice generale

INDICE

- Art. 1 PRINCIPI GENERALI
- Art. 2 DEFINIZIONI
- Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 4 CORPI RICETTORI FINALI AMMESSI
- Art. 5 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- Art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DELLA PRATICA EDILIZIA
- Art.7 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEI REFLUI DOMESTICI
- Art.8 ONERI DI PROCEDIBILITA' E DI ISTRUTTORIA
- Art. 9 CONTENUTO DELLA DOMANDA
- Art. 10 ISTRUTTORIA
- Art. 11 PROCEDIMENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)
- Art. 12 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI ASSIMILATI AI DOMESTICI
- Art. 13 PREAVVISO DI DINIEGO
- Art. 14 RICHIESTA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE PER VARIAZIONI
- Art. 15 VOLTURAZIONE
- Art. 16 RINNOVO E VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 17 ASSIMILAZIONE A DOMESTICO
- Art. 18 CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI (AE)
- Art. 19 PRESCRIZIONI GENERALI
- Art. 20 PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ ASSIMILATE
- Art. 21 TRATTAMENTI APPROPRIATI
- Art. 22 TRATTAMENTI
- Art. 23 SCARICHI ACQUE DELLE PISCINE
- Art. 24 RINNOVI TACITI-CONTROLLI
- Art. 25 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE- SANZIONI
- Art. 26 ACQUE METEORICHE
- Art. 27 ABROGAZIONI
- Art. 28 - RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Ai sensi dell'art.4, comma 6, della L.R.T. 20/2006 e s.m.i., i Comuni disciplinano, nel proprio regolamento, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia, per gli scarichi di "acque reflue domestiche".

2. Il presente regolamento disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, derivanti da nuovi insediamenti, da insediamenti già esistenti, da insediamenti soggetti a ristrutturazione, ampliamenti, modifiche, trasferimenti di proprietà e da attività assimilabili, ubicate in "località non servite da pubblica fognatura" e non soggette all' "obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura".

3. Con riferimento a quanto riportato al precedente comma 1, il presente regolamento fa riferimento alle disposizioni normative in vigore per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate non in pubblica fognatura, in particolare:

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006;
- Regolamento Regionale n. 46/R del 8 settembre 2008, di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 successive modifiche ed integrazioni (così come modificato dal D.P.G.R 17/12/2012, n.76/R e dalla D.P.G.R 22/10/2013 n.59/R).
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59
- Legge Regionale n. 3 del 26 gennaio 2016;
- D.G.R. n.1017 del 25/09/2017.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nella normativa di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:

scarichi domestici e assimilati provenienti da insediamenti isolati;

Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

gli scarichi industriali;

gli scarichi di acque reflue urbane;

gli scarichi domestici, anche se separati, qualora derivino da uno stesso insediamento o da un gruppo di insediamenti da cui origina anche uno scarico industriale.

In questi casi il rilascio dell'autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura è di competenza della Regione.

ARTICOLO 4 – CORPI RICETTORI FINALI AMMESSI

1. Ai fini del presente regolamento si considerano corpi recettori finali:

- il suolo per smaltimento tramite sub irrigazione, limitatamente a scarichi fino a 100 A.E.;
- corpi idrici superficiali come definiti all'art. 53 del R.R. 46/R/08, e s.m.i., ivi compresi i fossi campestri o scoline che servono alla regimazione delle acque meteoriche e che pertanto hanno una portata occasionale, purché negli stessi si abbia un corretto deflusso delle acque. Nel caso di fossi o scoline è però necessaria una garanzia di tutela per la falda acquifera come per gli scarichi sul suolo.

ARTICOLO 5 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati con atto formale, rilasciato dal Comune, a seguito di domanda, presentata utilizzando l'apposita modulistica.

2. L'autorizzazione allo scarico è necessaria per ogni impianto di scarico, anche se a servizio di più insediamenti. Non è consentito che una singola autorizzazione abbia ad oggetto una pluralità di scarichi.

3. I soggetti aventi titolo a richiedere l'autorizzazione allo scarico sono i proprietari/titolari o i legali rappresentanti degli insediamenti di tipo residenziale e/o delle attività assimilabili, che recapitano i propri reflui domestici nello scarico stesso; nel caso di scarichi a servizio di più insediamenti, è ammessa la costituzione di un consorzio, il cui legale rappresentante avrà titolo a richiedere l'autorizzazione allo scarico.

4. Copia dell'atto d'autorizzazione dovrà essere conservata presso l'impianto di scarico di acque reflue domestiche ed assimilate fuori fognatura e consegnato a tutti i soggetti che utilizzano lo scarico stesso i quali sono tenuti a osservarne le prescrizioni.

5. In caso di trasferimento di proprietà o degli altri diritti reali sull'immobile/i cui afferisce lo scarico, dovrà essere richiesta la variazione della titolarità dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione allo scarico non sostituisce i titoli abilitativi alla realizzazione delle opere, che dovranno essere acquisiti prima della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico.

7. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:

- titolare o legale rappresentante dell'attività, persona specificatamente delegata a rappresentare la società presso le amministrazioni pubbliche durante l'espletamento pro tempore della carica;
- proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
- amministratore di condominio pro tempore;
- legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio tra più titolari

8. Gli edifici comunali dove si originano scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura, si intendono autorizzati allo scarico con l'approvazione del progetto di costruzione, ristrutturazione e/o modifica dell'impianto fognario, purché rispettino le prescrizioni esecutive e progettuali previste nella normativa vigente e sia dichiarata da professionista abilitato la corrispondenza con i lavori eseguiti.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DELLA PRATICA EDILIZIA.

1. L'istanza tesa ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo per la ristrutturazione di edifici esistenti o per la costruzione di nuovi edifici in zone non servite da pubblica fognatura, deve essere presentata all'Ufficio Edilizia corredata dal progetto dell'impianto di smaltimento degli scarichi, corredata dei seguenti allegati:

- relazione geologico-idrogeologica, firmata da un tecnico abilitato;
- relazione tecnica descrittiva dell'impianto di smaltimento dei liquami, firmata da un tecnico abilitato;
- planimetria in scala, firmata da un tecnico abilitato;
- estratto della mappa catastale, in cui si evidenzia la zona interessata dallo smaltimento dei reflui;
- Per utenze con potenzialità inferiore a 100 AE:

- dichiarazione di tecnico abilitato, che attesti la conformità dell'impianto di smaltimento alla normativa vigente

Per utenze con potenzialità superiore a 100 AE:

- parere di conformità dell'A.R.P.A.T.

2. Il progetto dell'impianto di smaltimento degli scarichi, corredato degli allegati di cui al comma precedente deve pervenire all'Ufficio Edilizia, tramite ufficio Protocollo per l'accertamento della data di ricevimento del materiale richiesto.

3. L'Ufficio Edilizia, una volta ricevuta tutta la documentazione, informa il titolare dello scarico della obbligatorietà di inoltrare richiesta di autorizzazione all'Ufficio Ambiente, secondo apposita modulistica reperibile sul sito del Comune di Gavorrano e presso l'Ufficio Ambiente.

ARTICOLO 7- MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEI REFLUI DOMESTICI

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06, tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura, devono essere autorizzati a seguito di istanza da presentare su apposita modulistica. In ogni caso l'attivazione dei nuovi scarichi è subordinata all'ottenimento della prevista autorizzazione.

2. La domanda di autorizzazione allo scarico fuori fognatura deve essere presentata dagli aventi titolo utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione e reperibile anche in rete sul sito internet del Comune (www.comune.gavorrano.it), in duplice copia, di cui una in bollo. Qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più di una unità immobiliare i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico e vi fossero quindi più soggetti responsabili del medesimo, la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione.

3. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda stessa.

4. La domanda deve essere presentata all'ufficio competente in 2 copie per insediamenti con meno di 100 A.E. e in 3 copie per quelli con più di 100 A.E.; una delle copie deve essere in bollo.

5. Il procedimento amministrativo ha inizio dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione all'ufficio protocollo e si conclude con un provvedimento espresso di autorizzazione od archiviazione entro 90 giorni da tale data esclusi i periodi di sospensione per richieste di integrazioni da parte dell'ufficio preposto o su motivata istanza di parte favorevolmente accolta dall'Amministrazione.

6. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la necessaria documentazione come indicata nella modulistica pena improcedibilità.

7. Le spese del procedimento così come previsto D.lgs 152 del 2006 e s.m.i sono a carico del richiedente.

8. Nella domanda deve essere indicato in quale corpo recettore avviene lo scarico se direttamente sul suolo o nell'acqua superficiale.

9. Nel caso in cui lo scarico recapiti in corso d'acqua, nella domanda deve essere indicata la denominazione del corso d'acqua e la tipologia della portata (continua, discontinua, occasionale e il periodo di portata nullo), al fine di evidenziare la capacità di diluizione del corpo idrico e di autodepurazione.

10. La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità.

11. Per gli insediamenti, edifici o installazioni, la cui attività sia trasferita in altro luogo o che siano soggetti ad una diversa destinazione o ad ampliamento o ristrutturazione da cui

derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

12. In base al principio di economicità degli atti la comunicazione di avvio del procedimento potrà avvenire mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica dell'istante, in assenza di tale dato il nominativo del responsabile del procedimento verrà inoltrata tramite servizio postale.

13. Conclusa positivamente l'istruttoria, verrà rilasciata espressa autorizzazione allo scarico. Unitamente alla stessa verrà rilasciata al richiedente anche una copia della documentazione a cui l'autorizzazione fa riferimento.

14. Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 A.E., una copia della domanda viene inviata dal responsabile del procedimento all'ARPAT per il parere di competenza.

Art. 8 - ONERI DI PROCEDIBILITÀ E D'ISTRUTTORIA

1. Sono a carico del richiedente gli oneri di istruttoria e procedibilità della domanda.

2. Per gli insediamenti superiori a 100 A.E. le ulteriori spese di istruttoria dovute ad ARPAT sono individuate nel tariffario ARPAT; il costo sarà comunicato all'utente con le relative modalità di pagamento che dovrà essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 9-CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento degli oneri di procedibilità indicati all'art.8 e nel caso di scarichi superiori a 100 AE., del versamento degli oneri di istruttoria di ARPAT.

2. La domanda di autorizzazione allo scarico, deve contenere:

- i dati anagrafici degli intestatari
- l'identificazione dell'insediamento da cui originerà lo scarico (identificazione catastale)
- gli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato
- il corpo recettore dello scarico (identificazione catastale).

3. Alla stessa devono essere allegati:

- relazione tecnica e planimetria, redatti e firmati da un tecnico abilitato (reperibile nella pratica edilizia);
- perizia idrogeologica firmata da un geologo corredata del relativo modulo riassuntivo (conclusioni di fattibilità dell'intervento) appositamente predisposto nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo o in corsi d'acqua con più di 120 giorni /anno di portata nulla;
- estratto di mappa catastale aggiornata della zona in cui sia riportata chiaramente l'ubicazione dell'insediamento e la localizzazione dello scarico (reperibile nella pratica edilizia).;

ARTICOLO 10- ISTRUTTORIA

1. Il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento e nelle norme statali e regionali vigenti.

2. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo scarico risulti incompleta, la documentazione non sia conforme a quanto previsto, o, in ogni caso in cui sia necessario richiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, comunica all'interessato la sospensione del procedimento, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

3. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi

motivi addotti dal richiedente, il procedimento si concluderà con un provvedimento di archiviazione.

4. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, verrà sempre richiesto un parere tecnico all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), con oneri a carico del richiedente.

5. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche indicate come trattamenti idonei, così come definiti dal regolamento regionale, sarà valutato di volta in volta se il trattamento proposto sia comunque da ritenersi idoneo, mediante certificazione analitica delle acque di scarico e/o mediante richiesta di parere dell'autorità competente (ARPAT) con oneri a carico del richiedente. Nel caso di impianti di depurazione sarà inoltre necessaria la presentazione di una scheda contenente le caratteristiche tecniche e le procedure di manutenzione fornite dalla ditta produttrice/installatrice dell'impianto.

6. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, il procedimento si concluderà con un provvedimento di diniego della domanda, che verrà comunicato al richiedente.

7. Il provvedimento di autorizzazione contiene tutte le prescrizioni di carattere generale ed ulteriori eventuali prescrizioni particolari relative alla gestione dello scarico.

8. Per insediamenti con potenzialità inferiore a 100 AE, uno specifico parere di ARPAT potrà essere richiesto, dal responsabile del procedimento, se in fase di istruttoria emergesse la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito l'efficacia di particolari soluzioni tecniche proposte dal richiedente per scarichi provenienti da destinazioni assimilate particolari (lavanderie, ristoranti, centri cottura, etc). In tal caso gli oneri saranno a carico dell'istante.

9. A completamento dell'istruttoria verranno individuate le prescrizioni da inserire nell'atto autorizzatorio.

ARTICOLO 11-- PROCEDIMENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

Per gli insediamenti i cui scarichi sono assimilati a domestico, qualora l'attività rientri tra quelle per cui è attivo lo sportello SUAP, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal D.Lgs 112/98 successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento, DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni.

In questo caso non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i tempi per il rilascio dell'eventuale parere di ARPAT e dell'autorizzazione stessa, ma le norme relative ai procedimenti SUAP.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ASSIMILABILI E NON)

1. Rientrano nella condizione di assimilazione alle acque reflue domestiche tutte le acque reflue di attività previste dall'art. 3 comma 1 lettera b) del presente Regolamento, nonché tutte le acque reflue delle attività elencate nella Tabella 1 dell'allegato 2 del R.R. 46/2008 e s.m.i.

2. Il titolare degli scarichi che rientrano nella condizione di assimilabilità deve produrre le seguenti indicazioni:

- tipologia dell'attività svolta;

- composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi con indicazione degli AE.

3. Nel caso di autorizzazione per reflui assimilati ai domestici, la domanda è indirizzata allo Sportello Unico delle Imprese del Comune di Gavorrano (S.U.A.P.), secondo le procedure di inoltro ivi previste e stabilite.

4. Il S.U.A.P. provvederà alla trasmissione dell'istanza agli uffici competenti e quindi all'ottenimento del rilascio dei relativi pareri: all'A.R.P.A.T, per il necessario parere preventivo e l'altra al Settore Ambiente.

5. Ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.a) del D.P.R.n. 59 del 13 marzo 2013 le imprese di cui all'art.2 del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 devono presentare domanda di autorizzazione unica ambientale al S.U.A.P. per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*;

ARTICOLO 13 – PREAVVISO DI DINIEGO

1. Nei casi in cui le integrazioni richieste non vengano presentate nei termini indicati, o la soluzione tecnica proposta per il trattamento dello scarico non sia considerata idonea, l'ufficio provvede alla preventiva comunicazione di rigetto dell'istanza, ex art. 10-bis L. 241/90.

2. All'istante, dalla data di ricevimento della stessa, viene assegnato un termine di 10 giorni di tempo per presentare per iscritto le proprie osservazioni.

3. La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini entro i quali l'Amministrazione deve pronunciarsi; tali termini ricominciano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o in mancanza, dalla scadenza del termine ultimo entro il quale l'istante può presentarle.

ARTICOLO 14 – RICHIESTA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE PER VARIAZIONI

1. Deve essere richiesta nuova autorizzazione nel caso in cui si abbia una variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico autorizzato. In particolare a seguito di ristrutturazioni che interessino l'edificio da cui origina lo scarico stesso, come nei casi di variazione di destinazione d'uso, ampliamento e in generale ogni volta che l'impianto autorizzato non è più in grado di assicurare un adeguato grado di depurazione e protezione ambientale a seguito della variazione della quantità di liquami che deve essere trattata.

2. Nuova autorizzazione deve essere richiesta anche se viene modificato solamente il sistema di trattamento e/o il corpo recettore finale cui l'autorizzazione è riferita.

3. Qualora si abbiano variazioni del ciclo di lavoro delle attività che scaricano acque reflue assimilate a domestiche che compromettano la assimilabilità stessa, dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico come insediamento industriale e sarà soggetto alla relativa disciplina.

4. Nuova autorizzazione deve essere richiesta anche per le attività i cui scarichi sono assimilati a domestici qualora si trasferiscano in altro luogo sempre sprovvisto di fognatura pubblica.

5. La mancata richiesta di nuova autorizzazione quando dovuta, comporterà l'applicazione della sanzione prevista ai sensi del D.Lgs. 152/06.

ARTICOLO 15 - VOLTURAZIONE

1. E' fatto obbligo di comunicare all'ufficio competente ogni modifica dei titolari cui l'autorizzazione rilasciata si riferisce. Tale comunicazione deve essere effettuata, secondo le modalità di cui al DPR 445/2000, dal nuovo titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 180 gg dal subentro, indicando tutti i dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche quali/quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28.

2. Per gli insediamenti i cui scarichi sono assimilati a domestici devono inoltre essere comunicate entro 60 giorni anche le variazioni riguardanti la denominazione o ragione sociale della ditta, indicando tutti i nuovi dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di

trattamento e le caratteristiche quali/quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 25.

3. A seguito della comunicazione scritta di cui ai 2 commi precedenti l'ufficio competente provvederà con proprio atto alla variazione della titolarità dell'autorizzazione confermando la stessa nelle altre parti.

4. In caso di modifiche anche parziali all'impianto o di diversa utilizzazione che porti una modifica al calcolo degli abitanti equivalenti si dovrà procedere alla richiesta di nuova autorizzazione con le modalità di cui ai precedenti articoli.

ARTICOLO 16 – RINNOVO E VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 14, le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, qualora non siano intervenute modifiche qualitative e/o quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato. La validità dell'autorizzazione è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio

2. Nel caso in cui vi siano variazioni che modificano le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, l'autorizzazione precedentemente rilasciata decade automaticamente e occorre ripresentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

3. Le modifiche della potenzialità di uno scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche, devono essere comunicate dal titolare al competente ufficio, allegando una relazione esplicativa delle modifiche con eventuali planimetrie, a firma di tecnico abilitato.

4. Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al presente articolo, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il Comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

ARTICOLO 17 - ASSIMILAZIONE A DOMESTICO

1. Ai fini del presente regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dagli insediamenti di cui al comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle provenienti dagli insediamenti individuati dal R.R. 46/R/08 e successive modifiche ed integrazioni in particolare al capo 1 dell'allegato 2 (così come sostituito dall'allegato 2 al D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R) e alla tabella 1 dell'allegato 2, (così come sostituito dall'allegato 2 al D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R), purché rispettino tutte le condizioni in esso indicate.

2. il titolare degli scarichi che rientrano nella condizione di assimilabilità deve produrre le seguenti indicazioni:

- tipologia dell'attività svolta
- composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi con indicazione degli AE

ARTICOLO 18 - CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI (A.E.)

1. Il calcolo degli A.E. deve essere effettuato in base a quanto disposto dalla L.R. 20/06 e dal R.R. 46/R/08, quindi in base ai consumi idrici, (200 l/giorno per abitante) o sul COD (130 g/giorno per abitante) o sul BOD5 (60 g/giorno per abitante), come indicato all'art. 2 comma 1, lettera a) della legge regionale.

2. Per gli scarichi discontinui nel tempo, il numero di AE deve essere calcolato considerando il "carico massimo" o, in alternativa, il valore massimo dei consumi idrici, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri per abitante al giorno;

3. Per gli scarichi soggetti a forte fluttuazione, così come definiti dalla legge regionale, la determinazione degli AE, ai soli fini del calcolo del carico inquinante stagionale, deve essere riferita al carico medio dei quattro mesi di massimo afflusso, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri per abitante al giorno.

4. In assenza dei dati sopra indicati, il calcolo del numero degli AE va eseguito basandosi sui metodi convenzionali, di seguito riportati (da linee guida ARPAT Toscana):

- A. per abitazione civile 1 A.E. ogni 35 mq di superficie lorda (o frazione)
- B. per alberghi, case riposo e simili 1 A.E ogni 2 posti letto
- C. per ristoranti, mense e trattorie 1 A.E. ogni 5 posti
- D. per ospedali 1 A.E. ogni 2 letti
- E. per uffici, esercizi commerciali, industrie, laboratori che non producano acque di lavorazione 1 A.E. ogni 5 addetti
- F. per scuole 1 A.E. ogni 5 posti alunno
- G. per musei, teatri, impianti sportivi, e altri insediamenti diversi dai precedenti 4 A.E. ogni WC.

5. Nel caso siano disponibili più dati si deve considerare, per il dimensionamento dell'impianto di trattamento, il numero di A.E. maggiore tra quelli calcolati.

6. Qualora il dispositivo di sedimentazione sia costituito da una fossa settica questa dovrà essere costituita da tre camere distinte ed avere una capacità utile complessiva minima di 500 litri per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di 3000 litri (mc. 3,00) e la prima camera dovrà avere dimensioni maggiori rispetto a ciascuna delle altre due e capacità minima di 1500 litri (mc. 1,50). La fossa settica potrà essere a tre camere oppure di tipo Imhoff.

7. Le acque saponose dovranno essere convogliate e trattate attraverso un pozzetto desaponificatore e le acque oleose in un pozzetto degrassatore. Gli scarichi in uscita dovranno essere convogliati in entrata al sistema di depurazione con trattamento primario. Un pozzetto d'ispezione e raccolta comune dovrà essere ubicato a valle (in uscita) del trattamento primario. Il pozzetto desaponificatore/degrassatore dovrà presentare capacità utile complessiva pari a mc. 0,05 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mc. 0,50; per le attività di cui alla lettera " C " del presente articolo le suddette capacità devono essere almeno raddoppiate.

Art.19 - PRESCRIZIONI GENERALI

1. Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale, nel regolamento regionale, nel presente regolamento e nelle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'autorizzazione rilasciata.

2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del D.Lgs 152/06 è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico sanitaria;
- b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni del R.R. 46/R/08 indicate all'allegato 2 capo 2, (così come sostituito dall'allegato 2 al D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R) e all'allegato 3 capo 1 (così come sostituito dall'allegato 3 al D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R);
- c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
- d) garantire per gli impianti con oltre 100 A.E. il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3 capo 2 del medesimo R.R. 46/R/08 (così come sostituito dall'allegato 3 al D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R).
- e) divieto di immissione di acque meteoriche dilavanti nelle acque reflue domestiche ed assimilate; f) ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo e monitoraggio dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-

irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata. Tutti i pozzetti dovranno essere facilmente visibili, accessibili ed ispezionabili;

g) i punti di scarico devono essere accessibili ed ispezionabili per permettere le verifiche eventualmente necessarie e i campionamenti;

h) nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno, avvalendosi dell'opera di idonea ditta specializzata ed autorizzata secondo la vigente normativa, che rilasci apposita documentazione;

i) il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare nel tempo che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami; qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale, previa comunicazione scritta all'Ufficio competente;

l) per gli impianti di fitodepurazione, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e della flora ivi prevista, procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi impreveduti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto. Nel caso in cui l'impianto di fitodepurazione sia munito di un impianto di rilancio o ricircolo, dovrà necessariamente essere predisposto uno scarico in ambiente di "troppo pieno";

m) nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche indicate come trattamenti idonei, al fine di garantire la tutela della falda e il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, una volta l'anno dovranno essere effettuate delle analisi per la verifica della conformità dei valori delle acque in uscita dall'impianto con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Nel caso si verifichi un superamento dei limiti previsti dalla norma, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti finalizzati ad impedire lo scarico in ambiente e interventi idonei al superamento della criticità; inoltre, prima della ripresa dello scarico, dovranno essere eseguite le analisi al fine di verificare il rispetto di tali valori. I risultati di dette analisi dovranno essere trasmessi al competente ufficio comunale. Nel caso di utilizzo di depuratori dovranno inoltre essere annotate tutte le operazioni di manutenzione

n) è vietato scaricare le acque del controlavaggio dei filtri delle piscine direttamente in ambiente;

o). è vietato scaricare le acque di svuotamento della piscine nell'impianto di scarico dei reflui.

3. Nel caso di utilizzo di depuratori dovranno inoltre essere annotate tutte le operazioni di manutenzione effettuate sull'impianto.

4. Le acque meteoriche devono essere sempre mantenute separate dai reflui domestici e smaltite per proprio conto. E' consentito, qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, utilizzare la stessa tubazione di scarico immettendole però a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento delle acque domestiche.

5. Gli impianti devono essere tenuti in perfetta efficienza e pertanto devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione necessarie. Inoltre devono essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad una corretta gestione degli stessi per garantirne un ottimale funzionamento. Di tali operazioni ne deve essere conservata documentazione che consenta anche l'identificazione della ditta esecutrice. Con il ritiro dell'autorizzazione allo scarico l'istante si obbliga a tale adempimenti manutentivi.

6. Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i di ispezione idonei per la verifica del funzionamento e le eventuali operazione di manutenzione e pulizia. Per gli impianti più complessi che prevedono più componenti e l'impiego di macchinari specifici, la ditta fornitrice deve consegnare un manuale d'uso e manutenzione a cui il responsabile dello scarico è tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dell'impianto stesso.

Qualora lo ritenga utile il titolare può rivolgersi a una ditta specializzata per la gestione dell'impianto. Per gli impianti con oltre 100 A.E. è possibile una autorizzazione provvisoria connessa alla fase di avvio dell'impianto stesso secondo le modalità dell'art. 15 del R.R. 46/R/08.

Art. 20 - PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ ASSIMILATE

I limiti previsti alle note 1a) ed 1e) per particolari attività i cui reflui sono assimilati a domestici indicate nella tabella 1 dell'allegato 2 capo 1 del R.R. 46/R/08 (così come sostituito dall'allegato 2 al D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R) sono così definiti:

- attività di cui al n. 4 (conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività di servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione) – il limite per i solidi sospesi totali SST è di 80 mg/l per scarichi in acque superficiali e di 25 mg/l per scarichi sul suolo o in fossi campestri;
- attività di cui al n. 26 (servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico) e attività di cui al n. 27 (piscine-stabilimenti idroponici e idrotermali) - il limite per il cloro attivo è di 0,2 mg/l qualunque sia il recettore finale, qualora vengano utilizzate anche sostanze antialghe il limite per il COD è di 160 mg/l per scarichi in acque superficiali e di 100 mg/l per scarichi sul suolo o in fossi campestri.

Lo scarico della vuotatura delle piscine deve essere mantenuto separato dalla linea di trattamento degli altri reflui domestici e potrà confluire a valle di questa nel recettore finale. Qualora questi fosse un impianto di subirrigazione non può essere sversato in una sola volta ma gradualmente con portate compatibili con la capacità di assorbimento del terreno e stabilite nella relazione geologica. La vuotatura dovrà avvenire almeno 15 gg dopo l'ultima disinfezione.

Il contro lavaggio dei filtri deve essere inviato al trattamento con gli altri scarichi domestici.

ART.21- TRATTAMENTI APPROPRIATI

1. Per il conseguimento dei limiti di accettabilità previsti dalla legge, è consentito l'utilizzo di impianti di smaltimento liquami, quali vasche settiche, fosse Imhoff e tutti i sistemi di smaltimento identificati dall'art.18 del Regolamento R.T.46/R del 08/09/2008.

2. Al fine di consentire una corretta predisposizione degli elaborati tecnici da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico, nonché per facilitare l'individuazione degli impianti di trattamento appropriati delle acque reflue domestiche ed assimilate, sono individuate specifiche linee guida di riferimento contenute nell'apposito allegato del Regolamento Regionale.

3. Il pozzo a tenuta stagna, non essendoci una immissione di acque reflue in acque superficiali sul suolo, nel sottosuolo o in reti fognarie non si configura come scarico, pertanto segue le prescrizioni dell'art.183, comma 1, lettera m) del D.lgs 152/2006 configurandosi come deposito temporaneo.

Per il detentore del deposito temporaneo vi è l'obbligo di dichiarare al Comune con apposito modulo prestampato:

- l'ubicazione del deposito
- da dove originano i rifiuti
- l'impossibilità tecnica di allaccio alla rete fognaria
- modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi.

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTI

1. Le acque bianche devono essere mantenute separate da tutte le altri tipi di acque di scarico. Le acque saponose ed oleose e le acque nere devono essere mantenute separate dalla loro origine. Le stesse una volta avvenuti i relativi iniziali trattamenti come meglio specificato nel seguito del presente articolato devono riunirsi (in entrata) al trattamento

primario cui sono obbligatoriamente soggette. A valle del trattamento, una volta trattate, (in uscita) sono convogliate in un apposito pozzetto prima di essere convogliate al trattamento secondario od alla subirrigazione.

2. I trattamenti primari cui devono essere sottoposte sono:

- pozzetto degrassatore/desaponificatore per le acque bianche/saponose
- fossa settica bicamerale o Imhoff per le acque nere e per quelle di cui sopra.

I trattamenti secondari sono:

- per lo scarico sul suolo la subirrigazione, limitatamente agli scarichi fino a 100 A.E.
- per lo scarico in acque superficiali la subirrigazione con drenaggio, la fitodepurazione, il filtro percolatore, l'impianto a fanghi attivi, o comunque quelli individuati nell'allegato 3 del R.R. 46/R/08 e s.m.i., oppure altri impianti di trattamento diversi che possono essere autorizzati dall'Amministrazione su specifica richiesta del titolare dello scarico. Il Comune può ritenere idoneo il trattamento proposto, anche se diverso da quelli indicati, purché garantisca un adeguato livello di depurazione e di salvaguardia ambientale, a seguito di una specifica relazione di un tecnico del settore abilitato alla professione.

3. L'utilizzo del pozzo disperdente non è ammesso per gli insediamenti di nuova costruzione. E' consentito mantenerlo solamente per quelli già esistenti a condizione che venga dimostrato, attraverso una idonea relazione tecnico/geologica, l'assenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito ed in caso di interventi di rifacimento o adeguamento dell'impianto, deve essere sostituito con altro impianto consentito. Ne sarà consentito l'uso in deroga, solo in alcuni casi particolari ed a condizione che venga dimostrata l'impossibilità di realizzare un'altra tipologia di impianto e venga esclusa, attraverso una idonea relazione tecnico/geologica, la presenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito.

4. In casi particolari e qualora l'impianto di trattamento finale degli scarichi sia composto da più fasi di trattamento e sia presente almeno una fase di sedimentazione primarie e/o grigliatura, dietro motivata richiesta accompagnata da una specifica relazione tecnica, il Comune può derogare all'installazione dei trattamenti primari. In tal caso deve essere indicato nella relazione tecnica quali accorgimenti saranno attuati per evitare scarichi diretti nel corpo recettore finale, in caso di fermata dell'impianto di trattamento per manutenzione o guasto.

5. E' ammessa anche la realizzazione di più trattamenti secondari in serie come pure l'inserimento di un trattamento secondario prima della subirrigazione.

6. L'Amministrazione comunale per esigenze di tutela del corpo recettore o per prevenire o risolvere possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito può imporre con specifico provvedimento adeguamenti delle modalità di scarico o dei sistemi di trattamento autorizzati fissando un congruo tempo per la realizzazione degli interventi necessari. In carenza di tali adeguamenti l'autorizzazione sarà revocata.

ARTICOLO 23 – SCARICHI ACQUE DELLE PISCINE

1. Lo scarico di svuotamento parziale e/o totale della piscina deve avvenire separatamente dalla linea di trattamento/smaltimento degli altri reflui domestici.

2. Il rilascio delle acque di svuotamento della piscina in ambiente deve essere graduale. In caso di sub-irrigazione nella gradualità di rilascio le portate dovranno essere compatibili con la capacità di assorbimento del terreno e stabilite nella relazione geologica. Le acque di scarico delle piscine rifornite con acqua dolce possono essere riutilizzate per scopi irrigui, previo convogliamento in vasca di contenimento e fermo restando le prescrizioni riportate sopra.

3. Lo svuotamento dovrà avvenire almeno 15 giorni dopo l'ultima disinfezione così come indicata nell'apposito registro e comunque dovrà essere attuato idoneo trattamento che riduca le sostanze ad azione disinfettante o conservante ad una concentrazione massima non superiore a 0,20 mg/l ovvero a quanto determinato dall'autorità competente in relazione alle caratteristiche del recettore.
4. Il Responsabile della piscina dovrà tenere un registro dei processi eseguiti di disinfezione o conservazione, con indicato il tipo di prodotto disinfettante/conservante utilizzato, la quantità e la data di esecuzione.
5. La temperatura dell'acqua di piscina da restituire al corpo recettore dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
6. E' vietato scaricare le acque del controlavaggio dei filtri direttamente in ambiente; pertanto tali acque dovranno subire un trattamento idoneo, così come definito nel regolamento regionale. La gestione della fine vita dei filtri deputati al controlavaggio delle acque della piscina dovrà avvenire in ottemperanza a quanto indicato nella parte IV del Decreto.

ARTICOLO 24 – RINNOVI TACITI-CONTROLLI

1. In caso di rinnovo tacito, il Comune provvede al controllo per la verifica del rispetto delle prescrizioni di legge con le modalità previste dall'art.128 del D.lgs 152/2006 assicurando un sistema periodico, diffuso ed effettivo ed imparzialità nella scelta dei soggetti titolari dello scarico, assoggettati a controllo.
2. Per le analisi di controllo il Comune può stipulare apposita convenzione con un laboratorio di analisi autorizzato.
3. Per i controlli l'Amministrazione può avvalersi del personale interno all'Ente o di personale di altra Amministrazione, dell'Ufficio di P.M., oppure, nel caso di prelievi specialistici, da laboratorio appositamente incaricato. Il soggetto privato è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico e a fornire tutte le informazioni eventualmente richieste.

ARTICOLO 25 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE- SANZIONI

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, a norma dell'art. 130 del D.Lgs 152/06 e l'ufficio competente provvederà ad emettere i seguenti atti:
 - diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - ordinanza e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, in caso di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.
2. In ogni caso le sanzioni applicabili sono quelle previste al titolo V del D.Lgs. 152/06 in particolare l'art. 133 comma 3, e in caso di mantenimento dello scarico dopo che lo stesso è stato sospeso o revocato anche quelle previste all'art. 133 comma 2, con le modalità di cui all'art. 22 della L.R. 20/06 e le successive deliberazioni regionali, che disciplinano l'attività sanzionatoria.
3. La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta, quando la legge o altri regolamenti non dispongano diversamente, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 300,00 (trecento) ai sensi della Legge 689/1981

4. In caso di scarichi effettuati in mancanza della prescritta autorizzazione le sanzioni applicabili sono quelle previste all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06, tenuto conto della normativa regionale in materia di applicazione di sanzioni.

5. Nel caso in cui vengano accertati scarichi non autorizzati o non allacciati alla pubblica fognatura, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ad opera dell'Autorità competente, l'Amministrazione Comunale provvede ad emanare atto di diffida rivolto al trasgressore con l'intimazione di adeguarsi alla normativa in materia di scariche idriche e l'avvertimento che i reflui non trattati dovranno essere smaltiti come rifiuto tramite ditte specializzate e debitamente autorizzate.

6. L'atto di diffida svolge anche funzione di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e s. m. i. Qualora, a seguito della diffida di cui sopra, il responsabile continui a scaricare illegalmente i reflui, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere apposito provvedimento che, in base alla situazione ed ai fatti, ordinerà l'allacciamento alla fognatura pubblica o la presentazione della domanda di autorizzazione per lo scarico fuori fognatura.

ARTICOLO 26 ACQUE METEORICHE

Non possono essere immesse nei sistemi di trattamento dei reflui domestici ed assimilati le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazzi, resedi, cortili, strade, ecc. le quali dovranno essere allontanate tramite le normali direttrici di scolo (fosse campestri, canalizzazioni acque bianche, ecc.).

ARTICOLO 27 - ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con lo stesso. E' abrogato il regolamento sugli scarichi approvato con delibera consiliare n.56 del 30/11/2011 e la tabella del Regolamento Comunale d'Igiene n.67 del 29/12/2014 nella parte "TITOLO IV Sanzioni art.14 Regolamento Comunale degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate in recapito diverso dalla pubblica fognatura approvato con delibera di C.C. n.56 del 0/11/2011".

ARTICOLO 28- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla ripubblicazione.

Le norme del presente regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e i cui procedimenti risultino ancora pendenti